



nel periodo dal ...../...../..... al ...../...../..... con orario dalle ore ..... alle ore .....

Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara:

- di avere titolo di disponibilità dei locali o dei luoghi in cui si svolge l'attività temporanea di somministrazione;
  - che la superficie dei locali (a) o luoghi dove ha sede l'attività è di mq .....
  - che i locali (nel caso di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale, politico di cui all'art. 10 c. 3 della LR 14/2003) (2) o luoghi adibiti alla somministrazione risultano conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
  - che i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 (3) e dagli artt. 11 e 92 del TULPS sono posseduti:
    - dal titolare (nel caso di ditta individuale);
    - dal legale rappresentante, dal rappresentante nonché delegato (nel caso di sua individuazione);
- all'attività di somministrazione, e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, c. 3, del DPR 252/1998; (4)
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L 575/1965 (antimafia). (5)

**Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:**

- dei propri diritti in materia di "privacy" di cui al D.Lgs 196/2003; (6)
- che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per l'Appennino Reggiano;
- che i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

*Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (7) (Nel caso di firma apposta NON in presenza dell'addetto dell'ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante. Nel caso di firma apposta in presenza dell'addetto dell'ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d'identità).*

FIRMA

del titolare o legale rappresentante

.....

**Con la presente "segnalazione" l'attività può essere svolta  
esclusivamente nelle giornate indicate**

*(da sottoscrivere nel caso di individuazione di un responsabile/delegato)*

- Il sottoscritto ..... accettando il ruolo di responsabile nonché delegato alla somministrazione di alimenti e bevande nei locali o luoghi di cui sopra dichiara:
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L 575/1965 (antimafia); (5)
  - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 (3) e dagli artt. 11 e 92 del TULPS;

*Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000. (7) (Nel caso di firma apposta NON in presenza dell'addetto dell'ufficio dovrà essere allegata fotocopia della Carta d'identità. Nel caso di firma apposta in presenza dell'addetto dell'ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d'identità).*

FIRMA

del responsabile/delegato

.....

Allegati: (barrare il quadratino corrispondente)

copia completa di un documento di identità valido del dichiarante e dell'eventuale

responsabile/delegato in applicazione del DPR 445/2000 art. 38; (7)

Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente):

..... (tel. .... / .....)  
fax ..... / ..... e-mail ..... @.....)

#### **CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI**

**(a)** per superficie di somministrazione si intendono i locali o le superfici aperte al pubblico attrezzate a tal fine, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature e simili; non è superficie di somministrazione l'area utilizzata come magazzino, deposito, cucina, locali di lavorazione, servizi.

#### **NORMATIVA**

**(1) L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. Art. 19**

**(2) LR 14/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” – art. 10 Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività si svolge: Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forme temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

**(3) D.Lgs 59/2010 – art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;  
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

ARM/arm/Edizione 2 del 30.09.2010/Nome file: fest10\_pa5\_mod.doc 4 / 4

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

- Trovano applicazione anche gli artt. 11 e 92 del TULPS.

**(4) DPR 252/1998 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”**

Le dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate nell'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 ai fini antimafia vanno rese:

- per le S.N.C. da parte di tutti i soci;

- per le S.A.S. da parte dei soci accomandatari;

- per le società di capitali (ad es. S.R.L., S.P.A. ecc...) dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione come previsto dall'art. 2 D.P.R. n. 252/1998.

**(5) L 575/1965 “Disposizioni contro la mafia”**

**(6) D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”**

**(7) DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”**

**COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il presente modello va presentato in duplice copia; nel caso di presentazione dell'istanza direttamente al Suap, la copia restituita all'utente costituisce:

**comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/1990**

relativamente al procedimento di cui al presente atto.

La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell'istanza, riportata nel frontespizio del presente modello.

Il Responsabile di procedimento è.....

Il procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni; il Suap può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione alla normativa.

Organo competente sul diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.

I rimedi esperibili in caso di inerzia del sono: l'attività parte, salvo autotutela.